



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

Piazza Collina Castello - Tel. 0984 951071- Fax. 0984 951178

Prot. N. 21181 -

Ordinanza N. 35 -

IL SINDACO

PREMESSO che è consuetudine, in occasione delle festività natalizie e di fine ed inizio anno, fare esplodere nel territorio comunale artifici pirotecnici di vario genere;

CHE tale condotta, arreca nocimento al normale svolgimento della vita di relazione e può dare luogo al verificarsi di fatti lesivi o tragici, in danno delle persone, compromettendo la sicurezza dei cittadini;

CHE tale condotta minaccia anche l'incolumità psico-fisica di tutte le specie animali, domestiche e non, in quanto il fragore dei botti, oltre alla reazione di spavento, li porta a perdere l'orientamento, esponendoli, così, al rischio di smarrimento e/o investimento;

CHE tale condotta arreca inoltre danni economici al patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio connesso al contatto con le sostanze esplosive;

CHE la cronaca ogni anno evidenzia gli incidenti causati dall'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili);

CHE il frastuono provocato dalla detonazione simultanea di numerosi articoli pirotecnici, specie durante i festeggiamenti di fine anno, può rappresentare copertura anche per l'attuazione di condotte criminali;

TENUTO CONTO

CHE per le strade del territorio comunale sono in programma diverse iniziative, che richiameranno numerose persone, e che l'uso di artifici pirotecnici potrebbe causare danni all'incolumità delle persone e degli animali, danneggiamenti a cose pubbliche e private, nonché pericolo di incendio;

CHE occorre, pertanto, con provvedimento contingibile ed urgente, da adottarsi senza indugio, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica:

- regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, nel periodo dal 20 dicembre 2018 fino al 1° gennaio 2019, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;
- vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE;

VISTI l'art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, N° 773, Part 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, N° 635 e Part. 703 del Codice Penale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008, emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo N° 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, N° 58 (in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplosivi, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche approvate con Decreto legislativo 25.09.2012 N° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTA la circolare 11.01.01 N° 559 del Ministero dell'Interno - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
VISTO l'art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 N° 267 e s.m.i.;
VISTO l'art. 7 bis del D.L.gs N° 267/2000;
VISTA la L. 24.11.1981 N° 689;
VISTA la L. 24.07.2008 N° 125; **VISTA** la L. 15.07.2009 N° 94;

ORDINA

A partire del 20 dicembre 2018 e fino a tutto il 1° gennaio 2019:

- Il divieto di vendita, in forma ambulante, su tutto il territorio comunale, di ogni tipo di fuochi d'artificio; In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante.
- Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati appartenenti a terzi, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 Decreto Legislativo 4 aprile 2010, N° 58).
- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con se nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità;
- Ai minori di 14 anni è altresì vietato, ai sensi dell'art. 5 del DD.LL. 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria I).
- Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili, di consentirne a chiunque l'uso per effettuare gli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria e comporteranno il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art 13 della L. N° 689/81 e s.m.i..

L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, sarà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci).

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati contraffatti" saranno perseguiti a termini di legge.

TRASMETTE

la presente ordinanza - per l'osservanza - a tutte le Forze di Polizia, che potranno, ove necessario per gli accertamenti e per l'individuazione dei trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature e raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno e, comunque, utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l'accertamento della trasgressione.

Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell'interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

DISPONE

- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Cosenza, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bisignano, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bisignano e comunque sul sito web istituzionale dell'Ente e sia immediatamente eseguita.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.
- Ricorso al TAR della Calabria, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.
- Ricorso straordinario al Capo della Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 11 DIC 2018.-

Il Sindaco
Dr. Francesco Lo Giudice

